



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

DELIBERAZIONE N. 04/2021

SEDUTA DEL 15/04/2021

Adozione Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n° 49 attuativo della direttiva 2007/60/CE) – Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento. Art. 14 direttiva 2007/60/CE.

			Presenza
Nello Musumeci	Presidente della Regione Siciliana	Presidente	P
Daniela Baglieri	Assessore Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità	Componente	P
Salvatore Cordaro	Assessore regionale per il territorio e l'Ambiente	Componente	P
Marco Falcone	Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità	Componente	A
Antonino Scilla	Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea	Componente	A
Alberto Samonà	Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana	Componente	P
Salvatore Cocina	Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile	Componente	A

Presiede la seduta l'On. Presidente della Regione Nello Musumeci.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ing. Francesco Greco.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e alla parte seconda, titolo II, "La valutazione ambientale strategica";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 04 DEL 2021

VISTO, in particolare, l'art. 63, parte terza del D.Lgs 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che *"Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali."*;
- al comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b)."* e al comma 10 stabilisce che *"Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche."*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 02 aprile 2019 che ha adottato il "Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'allegato 2 dell'Atto d'indirizzo approvato con delibera di G.R. n. 271 del 25 luglio 2018;

VISTO il D.P.Reg. n.3169 del 22 maggio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

VISTO l'art. 65 comma 1, del d.lgs. 152/2006, che definisce espressamente il Piano di bacino come *"piano territoriale di settore"* ed aggiunge che esso è lo *"strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche idriche e ambientali del territorio interessato"*;

VISTO il comma 4 del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *"le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati e comunque non in contrasto con il Piano di bacino approvato"*;



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 04 DEL 2021

VISTO l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;*

VISTA la direttiva 2007/60/CE – direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) che all'art. 14, comma 3, prevede che i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, di seguito PGRA, siano *“riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”* e all'art. 9, comma 3 stabilisce che *“la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'art. 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE”*. L'art. 14 della direttiva 2000/60/CE stabilisce che *“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTO, l'art. 10, comma 1, della direttiva alluvioni secondo cui *“Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli stati membri mettono a disposizione del pubblico (...) i piani di gestione del rischio di alluvioni”*;

VISTO, l'art. 14, comma 4, della direttiva alluvioni secondo cui *“I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni”*;

VISTI gli articoli 65 e 66 del D.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il comma 7 che prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTA la deliberazione n. 274 del 25 luglio 2018 con la quale la Giunta Regionale di Governo, ha approvato il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07 marzo 2019 che approva il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati;

VISTE le precedenti deliberazioni della Conferenza istituzionale Permanente:

- n. 5 del 24/04/2020 *“Presenza d'atto delle mappe di pericolosità di alluvioni e degli shapefile relativi al rischio previste dall'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e della relativa relazione metodologica”* predisposte dall'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2007/60/CE ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni;
- n. 6 del 24/04/2019 con la quale è stato adottato il *“Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”*. Il CICLO DI PLANIFICAZIONE: 2016-2021. (ai sensi dell'art. 66 comma 7a del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.). Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni predisposto dall'Autorità di



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 04 DEL 2021

bacino distrettuale della Sicilia ai sensi dell'art. 66 comma 7a del D.lgs. 152/2006 e della direttiva alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni;

VISTA la nota MATTM prot. n. 76002 del 30/09/2020 *“Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 3, riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - secondo ciclo di pianificazione. Trasmissione verbale riunione del 9 luglio 2020 e relativa tempistica per gli aggiornamenti dei PGRA.”*;

CONSIDERATO che almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il PGRA si riferisce deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, il progetto di PGRA del distretto idrografico della Sicilia – Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento –, ai sensi dell'art. 14 della direttiva alluvioni e degli articoli 65 e 66 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia *(di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)* - Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento-, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2007/60/CE, elaborato dall'Autorità di bacino e consultabile sul sito internet istituzionale;

VISTA la delibera n. 06/2021 della Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia tenutasi il 12.02.2021 che esprime parere favorevole, ai sensi del comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sugli atti relativi al progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia *(di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)* - Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento- ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2007/60/CE, elaborato dall'Autorità di bacino;

VISTA la Relazione Istruttoria, a firma del Segretario Generale dell'Autorità di bacino, trasmessa alla Conferenza Istituzionale Permanente con nota prot. 5440 del 09/04/2021, con la quale, si relaziona e propone all'approvazione il progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia di cui sopra;

VISTO il verbale della seduta del 15/04/2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Delibera.

ARTICOLO 1

Di adottare, ai sensi dell'art. 63, comma 6 lettera e), dell'art. 65 e 66, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, gli atti relativi il progetto di **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia** *(di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)* - Secondo ciclo di gestione. I^ **aggiornamento - Art. 14 direttiva 2007/60/CE**, elaborato dall'Autorità di bacino.

Il Progetto di aggiornamento si compone dei seguenti elaborati:

- *Relazione metodologica e n. 8 Allegati (Tavole degli elaborati cartografici)*
 - *All_1_Mappa_APSFR*
 - *All_2_Mappa_Pericolosita'_Tr50*
 - *All_3_Mappa_Pericolosita'_Tr100*
 - *All_4_Mappa_Pericolosita'_Tr300*
 - *All_5_Mappa_Caratt_idraul_Tr50*
 - *All_6_Mappa_Caratt_idraul_Tr100*
 - *All_7_Mappa_Caratt_idraul_Tr300*
 - *All_8_Mappa_Rischio_Alluvioni*
- *Relazione “Il Sistema di Allertamento ai fini di Protezione Civile nella Regione Siciliana”*
- *Relazione “Analisi del trend climatico ed impatto sulle misure del PGRA del Distretto Idrografico della Sicilia – 2° Ciclo” e relative n. 39 monografie di bacino*



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 04 DEL 2021

ARTICOLO 2

Nel rispetto dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200760CE e ne sarà data notizia con avviso sulla G.U.R.S., Parte I e trasmessa per competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ARTICOLO 3

Fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, per un periodo non superiore a tre anni, si applicano quali misure di salvaguardia ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D.lgs. 152/2006 quelle di cui alla Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5/2020 *“Preso atto delle mappe di pericolosità di alluvioni e degli shapefile relativi al rischio previste dall'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e della relativa relazione metodologica”*.

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO

IL PRESIDENTE
MUSUMECI